

Parere in merito alla proposta di dodicesima direttiva del Consiglio in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio⁽¹⁾

(88/C 318/04)

Il Consiglio in data 10 giugno 1988 ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 54 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base della relazione Speirs il 13 luglio 1988.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 28 settembre 1988 nel corso della 258^a sessione plenaria all'unanimità, meno 5 astensioni il seguente parere.

Il Comitato si compiace della proposta della Commissione, fatte salve le osservazioni che seguono.

1. Osservazioni di carattere generale

1.1.1. Il Comitato è favorevole all'obiettivo fondamentale della proposta della Commissione di consentire all'imprenditore unico la possibilità di creare una struttura organizzativa che gli consenta di limitare le sue responsabilità per i debiti contratti nello svolgimento dell'attività imprenditoriale distinguendo fra il patrimonio privato e il capitale dell'impresa. Il fatto d'incoraggiare lo spirito imprenditoriale consentendo l'accesso di singoli imprenditori allo status di società offrirà un quadro adeguato per la promozione delle attività economiche e per un incremento dell'occupazione nel mercato interno a condizione che venga assicurata la protezione dei terzi.

1.1.2. Nel parere sul programma d'azione per le piccole e medie imprese (PMI) il Comitato aveva proposto d'introdurre regimi fiscali che favorissero una riduzione delle imposte sulle successioni che gravano sulle PMI. L'applicazione della direttiva ora proposta dovrebbe rappresentare un progresso in tale direzione.

1.2. La tecnica giuridica usata dalla Commissione è di limitare le società unipersonali il più possibile alle persone fisiche, ammettendo però anche le persone giuridiche, ma solo a talune condizioni molto più rigorose.

1.2.1. Il Comitato è d'accordo su questa impostazione. D'altro canto ritiene che, nei casi in cui una persona giuridica può essere il socio unico, la facoltà di fissare il capitale minimo non dovrebbe essere lasciata ai singoli Stati membri.

1.2.2. A giudizio del Comitato, vista la grande diversità degli importi previsti dagli Stati membri per il capitale minimo, la Commissione dovrebbe procedere a un'armonizzazione in questo campo per creare un sistema che permetta di offrire garanzie sufficienti in relazione agli obblighi nei confronti di terzi. L'importo dev'essere tuttavia fissato ad un livello tale che gli imprenditori del settore delle PMI non abbiano eccessive difficoltà a soddisfare questa condizione.

1.2.3. Dato il numero crescente e l'importanza delle società a responsabilità limitata, e visto che l'armonizzazione cui si è testé accennato è già stata intrapresa per le società per azioni, il Comitato ritiene che una tale armonizzazione sia indispensabile per ovviare sia distorsioni di concorrenza sia la non osservanza della direttiva.

1.3. Secondo il Comitato la proposta potrebbe offrire uno strumento utile negli sforzi della Comunità per incoraggiare la creazione e lo sviluppo delle PMI.

1.3.1. Il Comitato invita tuttavia la Commissione a fare tutto il necessario per assicurare il reciproco riconoscimento di fatto, a livello comunitario, delle società unipersonali che siano state create conformemente alla proposta in esame qualora ciò non fosse assicurato di diritto.

1.4. Il Comitato non può che appoggiare il tentativo della Commissione di allineare le realtà giuridiche nella Comunità alle realtà economiche, data l'esistenza di fatto di società unipersonali con prestanome che fungono da partner pro forma. La proposta in esame dovrebbe servire a eliminare questi inutili costi supplementari e le complicazioni che ne derivano per la gestione di una piccola impresa.

1.5. A giudizio del Comitato, la proposta salvaguarda adeguatamente gli interessi dei terzi in quanto prevede l'applicazione delle direttive sulla pubblicità, sui conti annuali, sulla loro approvazione da parte di revisori, ecc. Essa avrebbe tuttavia preferito che l'applicabilità diretta di queste direttive fosse prevista nel testo degli articoli stessi anziché nei semplici considerando.

1.6. L'applicazione della direttiva proposta non dovrà ledere i diritti acquisiti dai lavoratori.

⁽¹⁾ GU n. C 173 del 2. 7. 1988, pag. 10.

2. Osservazioni di carattere particolare

2.1. Articolo 2, paragrafo 2

2.1.1. Nel commento a questo articolo è detto che esso mira a evitare la creazione di catene inestricabili di società. Va però osservato che negli Stati membri che già consentono società unipersonali e non hanno disposizioni in materia (Paesi Bassi, Danimarca e Repubblica federale di Germania) in pratica tale problema delle catene inestricabili di società non è risultato così grave come si sarebbe potuto temere.

2.1.2. Si può inoltre rilevare che se qualcuno intende veramente creare una tale catena di società non avrà bisogno di essere l'unico socio di varie società: in effetti può ottenere il medesimo risultato mediante partecipazioni azionarie e consociate.

2.1.3. Se il motivo di questa disposizione è il timore degli eventuali abusi consentiti da soluzioni del genere, un sistema migliore per evitarli consisterebbe in provvedimenti specifici come, ad esempio, le legislazioni sugli abusi adottate da alcuni Stati membri.

2.1.4. Non è peraltro chiaro quali saranno le conseguenze in caso di infrazione al divieto. Ai fini della certezza del diritto sarebbe opportuno che la Commissione prescrivesse una sanzione, oppure, come nel caso dell'articolo 4, disponesse nel relativo commento che spetta agli Stati membri decidere le sanzioni che giudicano più adeguate.

2.2. Articolo 2, paragrafo 3, lettera a)

2.2.1. Il disposto della lettera in esame prevede che la persona giuridica è illimitatamente responsabile per il solo fatto di essere l'unico socio. Pur essendo d'accordo su questa disposizione, il Comitato invita la Commissione a rivedere la formulazione dell'articolo affinché risulti chiaro che l'obbligo della persona giuridica è limitato all'ammontare del patrimonio dell'impresa.

2.3. Articolo 2, paragrafo 3, lettera b)

2.3.1. Il disposto della lettera in esame prescrive un capitale minimo. La Direttiva 77/91/CEE⁽¹⁾ prescrive già, a livello comunitario, un capitale minimo per le società per azioni. Essa non si applica tuttavia alle società a responsabilità limitata. D'altro canto, per questo tipo di società la maggior parte degli Stati membri dispone già un capitale minimo. Gli importi previsti sono però assai diversi. Il Comitato invita pertanto la Commissione a stabilire un ammontare specifico

armonizzato come capitale minimo per la creazione di una società unipersonale. Questo importo deve essere tuttavia fissato in modo da evitare che gli imprenditori del settore delle PMI incontrino eccessive difficoltà per soddisfare questa condizione.

2.4. Articolo 4

2.4.1. Ai fini di una maggiore trasparenza e per facilitare l'applicazione si dovrebbe precisare esplicitamente il diritto delle parti interessate ad avere accesso ai verbali e ad altri tipi di documentazione.

2.5. Articolo 5, paragrafo 1

2.5.1. La disposizione in esame riguarda i patti stipulati fra la società e il socio. Il Comitato approva la condizione che i patti siano stipulati per iscritto: in effetti, dato che a questo proposito possono sorgere conflitti d'interesse, è necessario assicurare un certo grado di trasparenza riguardo a tali patti.

2.5.2. Non è tuttavia chiaro quali conseguenze deriverebbero dal non rispetto di questa prescrizione formale. Ai fini della certezza del diritto sarebbe opportuno che la Commissione prescrivesse una sanzione, oppure, come nel caso dell'articolo 4, prevedesse nel relativo commento che spetta agli Stati membri disporre tutte le sanzioni che giudicano più adeguate.

2.6. Articolo 6

2.6.1. L'attuale formulazione dell'articolo in esame è poco chiara. La Commissione dovrebbe riformulare l'articolo in sintonia con il relativo commento della relazione introduttiva.

3. Conclusioni

In linea di massima il Comitato approva la proposta di direttiva in esame. Esso desidera tuttavia far presente quanto segue:

3.1. La Commissione dovrebbe cercare di armonizzare i livelli di capitale minimo che tali società sono tenute ad avere in modo che possa essere garantito in una certa misura l'assolvimento degli obblighi nei confronti dei terzi.

3.2. Occorrerebbe adottare i necessari provvedimenti per assicurare che la creazione di questo tipo d'impresa non comprometta i diritti di cui normalmente beneficiano i lavoratori dipendenti di un'azienda.

3.3. La direttiva in esame dovrebbe essere pubblicizzata come un altro strumento giuridico a disposizione per incoraggiare lo spirito imprenditoriale nelle PMI.

3.4. Nel disposto della direttiva dovrebbe essere inserito un articolo che specifichi che le società unipersonali sono soggette alle altre direttive sul diritto societario

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 1-13.

(conti annuali, approvazione di questi da parte di revisori, ecc.), e questo allo scopo di tutelare adeguatamente gli interessi dei terzi.

3.5. È opportuno assicurare la massima trasparenza sulle attività delle società oggetto della direttiva in esame.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1988.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Alfons MARGOT

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica

- la direttiva 74/561/CEE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali,
- la direttiva 74/562/CEE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali,
- la direttiva 77/796/88 per il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli di trasportatore di merci e di trasportatore di persone su strada, che comporta misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti trasportatori⁽¹⁾

(88/C 318/05)

Il Consiglio in data 24 marzo 1988 ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 75 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di direttiva di cui sopra.

La sezione «Trasporti e comunicazioni», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base della relazione Bleser in data 20 luglio 1988.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 29 settembre 1988, nel corso della 258ª sessione plenaria, a grande maggioranza, meno 3 voti contrari e 9 astensioni, il seguente parere.

1. Osservazioni generali

1.1. L'organizzazione del mercato dei trasporti è uno degli elementi necessari per attuare la politica dei trasporti. L'adozione di misure volte a coordinare e ad armonizzare le condizioni di accesso alla professione di trasportatore consente di agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento, e la libera prestazione dei servizi.

Si deve, pertanto, prevedere l'introduzione di norme comuni per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori o di merci su strada, nel settore dei trasporti nazionali e internazionali, al fine di garantire una migliore qualificazione di detti trasportatori.

Tale politica è in grado di contribuire al risanamento del mercato, ad una migliore qualità dei servizi prestato, nell'interesse degli utenti, dei trasportatori e dell'economia in generale, nonché ad una maggiore sicurezza stradale.

1.2. Nel quadro dell'attuale proposta e coerente con la propria filosofia, il Comitato constata e ricorda che ha sempre sostenuto tutti gli sforzi del Consiglio finalizzati all'armonizzazione graduale e qualitativa delle condizioni di concorrenza. Tenuto conto delle disparità nell'attuazione delle direttive in materia, il Comitato non può che approvare linee direttrici di modifica, pur insistendo sul fatto che l'armonizzazione può realizzarsi solo nel progresso e non in un livellamento verso il basso.

⁽¹⁾ GU n. C 102 del 16. 4. 1988, pag. 5.